



Città di Reggio Calabria

SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N. 195

Prot. N. DEL 10.03.2026

OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA CORSO VITTORIO EMANUELE III TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE MURA GRECHE E VIA RADA GIUNCHI PER EVENTO" VENICE MARATHON FAMILY RUN " IL 14 MARZO 2026

IL DIRIGENTE

Vista la nota acquisita con segnature prot. n°58290 del 05.03.2026, trasmessa dal Coordinatore scolastico Prof. Vincenzo Barilla con la quale si richiede l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione ludico motoria nell'Isola pedonale di via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra via Delle Mura Greche e via Dei Giunchi altezza rada 8 Marzo nel giorno 14 marzo 2026 dalle ore 09.00 alle ore 11.00;

Visto il patrocinio morale rilasciato dal sindaco di Reggio Calabria prot 60403 del 06.03.2026 ;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs.n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità

ORDINA

Eccetto Forze dell'ordine mezzi di soccorso

in via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra via delle Mura greche e via Dei Giunchi altezza Rada 8 marzo

- l'interdizione al transito veicolare per gli orari di carico e scarico eccetto partecipanti alla manifestazione

dalle ore 09.00 alle ore 11.00 del giorno 11 marzo 2026

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, Dovrà essere impedito ai medesimi di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per gli altri utenti della strada.

Si prescrive da ultimo al Richiedente e per esso all'Associazione di tenere copia del presente provvedimento durante lo svolgimento della manifestazione oggetto del presente dispositivo, da fornire in caso di richiesta ovvero controllo delle Forze dell'Ordine e /o di qualsiasi altro soggetto avente titolo.

La segnaletica d'interdizione inerente il tratto oggetto del presente dispositivo sarà apposta e mantenuta a cura e spese dei Richiedenti.

L'associazione richiedente è da intendersi responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di quanto contenuto nel presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Copia dell'ordinanza dovrà essere tenuta dagli organizzatori sul luogo della manifestazione ed esibita agli addetti in caso di controllo.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del

1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio di Calabria 10.03.2026

La Responsabile dell'Ufficio Funzionario

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente del Settore
Col. Dott. Salvatore Zucco

